

PROCEDURA
PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Approvata dal Consiglio di Amministrazione di Openjobmetis S.p.A. Agenzia per il Lavoro nella riunione del 12 ottobre 2015 e successivamente modificata in data 9 marzo 2018, previo parere favorevole del Comitato per le operazioni con parti correlate

INDICE

1. QUADRO NORMATIVO ED OBIETTIVI DELLA PROCEDURA.....	3
2. DEFINIZIONI	3
3. IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI CORRELATE.....	9
4. ITER DI APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE.....	10
5. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE IN CASO DI URGENZA	13
6. PRESID EQUIVALENTI	13
7. OPERAZIONI COMPIUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE.....	14
8. DELIBERE-QUADRO	14
9. INFORMATIVA.....	15
10. OPERAZIONI ESENTI	17
11. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	18

I. QUADRO NORMATIVO ED OBIETTIVI DELLA PROCEDURA

I.1 La presente procedura (la “**Procedura**”) stabilisce i principi e le regole cui Openjobmetis S.p.A. Agenzia per il Lavoro (la “**Società**” o “**Openjobmetis**”) e le società dalla stessa controllate devono attenersi al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate poste in essere dalla Società, direttamente o per il tramite di società controllate.

I.2. La Procedura è stata redatta tenendo in considerazione la disciplina normativa e regolamentare in vigore al momento della redazione, gli aggiornamenti e/o modifiche e, in particolare, i seguenti riferimenti normativi:

- **Codice di Autodisciplina** – Codice di Autodisciplina delle società quotate cui la Società aderisce;
- **TUF** - Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (Decreto Legislativo 24/2/1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni) con particolare riferimento agli articoli 113-ter, 114, 115 e 154-ter.
- **Regolamento Consob OPC o Regolamento** - Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate (adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 e successive modifiche e integrazioni);
- **Comunicazione Consob OPC** - Comunicazione Consob del 24/09/2010 – “*Indicazioni e orientamenti per l’applicazione del Regolamento sulle operazioni con parti correlate*” adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato.

2. DEFINIZIONI

2.1. I termini e le espressioni utilizzati nella Procedura e nei relativi Allegati hanno il significato qui di seguito indicato:

- a) “**Amministratori Indipendenti**” o “**Indipendenti**”: gli amministratori della Società in possesso dei requisiti di indipendenza indicati nel Codice di Autodisciplina e/o dal TUF.
- b) “**Amministratori Indipendenti non Correlati**”: Amministratori Indipendenti della Società diversi dalla controparte di una determinata OPC e dalle sue parti correlate.
- c) “**Comitato per le Operazioni con Parti Correlate**” o “**Comitato**”: il comitato istituito dalla Società per lo svolgimento dei compiti previsti dalla presente Procedura e dal Regolamento.
- d) “**Condizioni equivalenti a quelle di Mercato o Standard**”: condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui Openjobmetis (ovvero le società dalla stessa controllate) sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo (cfr. Regolamento Consob art. 3, primo comma, lett. e).
- e) “**Controllo**”: con il termine controllo si intende il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un’entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività. Si presume che esista il

controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;
- il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel Consiglio o organo;
- il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del Consiglio di Amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel Consiglio o organo (cfr. Regolamento Consob, allegato I).

- f) “**Controllo Congiunto**”: per controllo congiunto si intende la condivisione, stabilita contrattualmente, del Controllo su un'attività economica (cfr. Regolamento Consob, allegato I).
- g) “**Dirigenti con Responsabilità Strategiche**”: sono quei soggetti, come individuati dalla Società nell'Allegato A della presente Procedura, che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della Società stessa e i componenti effettivi degli organi di controllo.
- h) “**Gruppo Openjobmetis**”: la Società e le società incluse nel bilancio consolidato di Openjobmetis.
- i) “**Influenza Notevole**”: L'influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi. Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipata non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole.

L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- la rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;

- la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- l’interscambio di personale dirigente;
- la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

j) “**Interessi Significativi**”: ai fini di quanto previsto dall’art. 14, comma 2, del Regolamento e dal successivo art. 10.1, lett. g), della presente Procedura, con riferimento ad Operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché ad Operazioni con società collegate, si intendono come significativi gli interessi di un’altra Parte Correlata della Società nelle suddette società controllate o collegate di Openjobmetis generati da rapporti di natura partecipativa o patrimoniale, ove i suddetti rapporti siano tali da orientare, in via esclusiva o prioritaria, le scelte gestorie della Società e/o della sua controllata o collegata al soddisfacimento dell’interesse di cui è portatrice la Parte Correlata. Si considerano in ogni caso sussistenti Interessi Significativi qualora la Parte Correlata (i) sia un Dirigente con Responsabilità Strategiche sia di Openjobmetis che della società controllata o collegata con cui l’Operazione è svolta e benefici di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazione variabile) dipendenti dai risultati conseguiti da tale controllata o collegata (in tale circostanza la valutazione di significatività andrà condotta alla luce del peso che assume la remunerazione dipendente dall’andamento della controllata, ivi inclusi i citati piani di incentivazione, rispetto alla remunerazione complessiva del Dirigente con Responsabilità Strategiche); (ii) sia l’entità che dispone del controllo di Openjobmetis e nel contempo, sia titolare nella controllata o nella collegata di una partecipazione il cui peso effettivo in termini ponderati è superiore al peso effettivo della partecipazione, direttamente o indirettamente, detenuta nella Società dalla predetta Parte Correlata. Ai fini della valutazione di tale peso effettivo, le partecipazioni dirette sono ponderate per la totalità, mentre quelle indirette sono ponderate secondo la percentuale di capitale sociale detenuta nelle società controllate attraverso cui è posseduta la partecipazione nella parte correlata. Qualora alla partecipazione nella parte correlata si affianchino altri interessi economici, tali interessi sono considerati unitamente a quelli derivanti dalla partecipazione calcolata secondo il suo peso effettivo.

Non si considerano Interessi Significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra Openjobmetis e le Società Controllate o Collegate (cfr. Comunicazione Consob OPC).

- k) “**Joint Venture**”: una *joint venture* è un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un’attività economica sottoposta a Controllo Congiunto.
- l) “**Operazione**”: qualunque trasferimento di risorse, servizi o assunzione di obbligazioni, effettuati dalla Società, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si considerano inclusi:
- gli atti di disposizione, anche a titolo gratuito, di beni mobili e immobili;
 - le prestazioni di opere e servizi;
 - la concessione o l’ottenimento di finanziamenti e garanzie;
 - le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale;

- ogni decisione relativa all’assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti del Consiglio di Amministrazione, ai membri effettivi del Collegio Sindacale e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche di Openjobmetis;
 - ogni altro atto avente ad oggetto diritti a contenuto patrimoniale.
- m) **“Operazioni con Parti Correlate” o “OPC”**: qualunque Operazione effettuata dalla Società con Parti Correlate della stessa anche per il tramite delle sue Controllate.
- n) **“Operazioni di Importo Esiguo”**: le Operazioni che hanno un impatto trascurabile sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale del Gruppo Openjobmetis, identificate nelle operazioni il cui controvalore non superi, anche in via cumulata importo di Euro 50.000.
- o) **“Operazioni di Maggiore Rilevanza”**: Il Regolamento Consob (art. 4, comma 1, lett. a) prevede che le società, nell’adottare le procedure, debbano identificare le “operazioni di maggiore rilevanza” includendo almeno le operazioni che, a seconda della tipologia, superino determinate soglie di rilevanza quantitativa, fissate nella percentuale massima del 5% di uno dei seguenti indici di tipo quantitativo (cfr. anche Allegato B):

a) Indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell’operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) ovvero, se maggiore, la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell’ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione).

Se le condizioni economiche dell’operazione sono determinate, il controvalore di un’operazione (“il Controvalore”) è:

- (i) per le componenti in contanti, l’ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- (ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell’operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
- (iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l’importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell’operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il Controvalore è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell’accordo.

b) Indice di rilevanza dell’attivo: il rapporto tra il totale attivo dell’entità oggetto dell’operazione e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale (consolidato, se redatto) pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell’attivo dell’entità oggetto dell’operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull’area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull’area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- (i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell’operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall’acquirente;

(ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

(iii) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;

(iv) in caso di cessione, il valore contabile dell'attività.

c) Indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale (consolidato, se redatto) pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

In caso di cumulo di più operazioni ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, del Regolamento e con riferimento all'articolo 9.4 della Procedura, la Società determina in primo luogo la rilevanza di ciascuna operazione sulla base dell'indice o degli indici previsti dal presente punto, ad essa applicabili. Per verificare il superamento delle soglie sopra previste, i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro.

I predetti criteri di rilevanza si applicano anche alle OPC tra loro omogenee realizzate nel corso dell'esercizio sociale in esecuzione di un disegno unitario che, pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggior rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di cui alle presenti Procedure. Tale superamento viene determinato considerando, in primo luogo, la rilevanza di ciascuna operazione sulla base dell'indice o degli indici applicabili, e poi sommando i risultati relativi a ciascun indice.

Qualora un'Operazione o più Operazioni tra loro cumulate siano individuate come di Maggiore Rilevanza secondo gli indici al presente punto e tale risultato appaia manifestamente ingiustificato in considerazione di specifiche circostanze, la Consob può indicare, su richiesta della Società, modalità alternative da eseguire nel calcolo dei suddetti indici. A tal fine, la Società comunica alla Consob le caratteristiche essenziali dell'operazione e le specifiche circostanze sulle quali si basa la richiesta prima della conclusione delle trattative.

Rimane ferma la facoltà, per le società, di identificare soglie di rilevanza inferiori a quelle stabilite nel Regolamento, anche solo per determinate categorie di operazioni, così come di individuare criteri sia quantitativi che qualitativi, ulteriori.

Inoltre, Openjobmetis ha ritenuto opportuno, ai fini della individuazione delle OPC rilevanti, utilizzare anche ulteriori criteri di natura qualitativa.

Sono, pertanto, considerate Operazioni di maggiore rilevanza anche a prescindere dal loro valore e, quindi, dal mancato superamento delle soglie, come sopra indicate, le OPC contenute nell'elenco di cui al documento unito (Allegato C).

p) “**Operazioni di Minore Rilevanza**”: le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Importo Esiguo e dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza.

- q) “**Operazioni Ordinarie**¹”: le Operazioni che rientrano nell’ordinario esercizio dell’attività operativa e della connessa attività finanziaria della Società e/o delle società del Gruppo Openjobmetis, purché concluse a Condizioni equivalenti a quelle di Mercato o Standard. A titolo esemplificativo, sono riportate nel documento unito le principali tipologie di operazioni ordinarie (Allegato D).
- r) “**Parti Correlate**”: sono parti correlate di Openjobmetis:
- a) i soggetti che, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
 - (i) controllano Openjobmetis, sono controllati da Openjobmetis o sono sottoposti a comune controllo con Openjobmetis;
 - (ii) detengono una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un’influenza notevole su quest’ultima;
 - (iii) esercitano il controllo sulla Società congiuntamente con altri soggetti;
 - b) le società collegate di Openjobmetis, in via diretta e indiretta, nonché le *Joint Venture* cui la Società partecipa direttamente ed indirettamente.
 - c) gli amministratori, i sindaci effettivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della Società e del soggetto controllante
 - d) uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) e (c);
 - e) i soggetti direttamente o indirettamente controllati, anche congiuntamente, o soggetti a influenza notevole da parte di uno dei soggetti di cui alle lettere (c) o (d), ovvero i soggetti in cui tale persone detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa dei diritti di voto comunque non inferiore al 20%;
 - f) i fondi pensionistici complementari, collettivi o individuali, italiano o esteri, costituiti a favore dei dipendenti della Società o di una qualsiasi altra entità ad essa correlate².
- s) “**Responsabile dell’Operazione**”: la funzione competente a decidere e istruire un’Operazione della Società.
- t) “**Soci Non Correlati**”: i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dalle Parti Correlate sia alla controparte di una determinata Operazione sia alla Società.
- u) “**Società Collegate**”: sono entità, anche senza personalità giuridica, in cui un socio eserciti un’Influenza Notevole ma non il Controllo o il Controllo Congiunto.
- v) “**Società Controllate**”: entità, anche senza personalità giuridica, soggette al Controllo di un’altra entità.

¹ Ai sensi della Comunicazione Consob del 24 settembre 2010 “un’operazione ordinaria” ricorre allorché siano contestualmente soddisfatti due criteri selettivi. In primo luogo, l’operazione deve essere ascrivibile all’attività operativa o, alternativamente, all’attività finanziaria a questa connessa. In secondo luogo la medesima operazione deve altresì rientrare nell’esercizio “ordinario” dell’attività operativa o della connessa attività finanziaria”. Per “attività operativa” si intende l’insieme (i) delle principali attività generatrici di ricavi della società e (ii) di tutte le altre attività di gestione che non siano classificabili come “di investimento” o “finanziarie”. Nell’identificazione di “ordinario esercizio” occorre tenere conto di oggetto, ricorrenza, funzione o scopo, dimensione, termini e condizioni contrattuali, natura della controparte e tempistica.

² La Consob con Comunicazione del 24 settembre 2010 ha chiarito che rilevano “i soli fondi istituiti o promossi dalle società, nonché i fondi sui quali queste ultime siano in grado di esercitare un’influenza”.

- w) “**Stretto familiare**”: si considerano stretti familiari di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società. Essi possono includere:
- (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente.
 - (b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

3. IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI CORRELATE

3.1 La Società, sulla base della presente Procedura, regola l'iter da seguire al fine di raccogliere, monitorare e aggiornare periodicamente le informazioni rilevanti nell'individuazione delle Parti Correlate. Tali procedure prevedono che i soggetti controllanti, nonché gli altri soggetti di cui all'art. 114, comma 5, TUF (tra cui i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, i dirigenti, i soggetti che detengano una partecipazione rilevante ai sensi dell'art. 120 TUF) che siano Parti Correlate della Società forniscano, in virtù dell'obbligo di cui all'art. 4, ottavo comma, Regolamento Consob OPC, alla Società - tramite la compilazione delle dichiarazioni di cui all'Allegato I della Procedura - le informazioni che li riguardano, necessarie al fine di consentire l'identificazione delle Parti Correlate con cadenza annuale e, in caso di modifiche o variazioni ai dati forniti, ne diano tempestiva comunicazione alla Società.

3.2 La Funzione Amministrazione e Finanza con il supporto della funzione Internal Audit e della Funzione Affari Societari, ha il compito di individuare, sulla base delle informazioni e dichiarazioni - di cui al punto precedente - ad essa pervenute o comunque in suo possesso, le Parti Correlate della Società e di tenere un apposito elenco con indicazione del nome e cognome/ragione sociale/denominazione della Parte Correlata e della natura del rapporto di correlazione (la Banca Dati).

3.3 L'accesso alla Banca Dati è reso disponibile a tutte le funzioni interessate della Società e delle sue Controllate e/o Collegate secondo quanto sarà indicato dalle procedure operative.

3.4 Il Comitato Parti Correlate provvede a risolvere i casi in cui l'individuazione di una Parte Correlata risulti controversa in base alla relativa definizione; a tal fine, le funzioni interessate della Società e delle sue Controllate e/o Collegate collaboreranno fornendo le informazioni di volta in volta richieste dal Comitato Parti Correlate. L'intervento del Comitato sarà richiesto dal Responsabile dell'Operazione per il tramite della funzione Amministrazione e Finanza con il supporto dell'Internal Audit e della funzione Affari Societari.

3.5 L'aggiornamento e la verifica della Banca Dati delle Parti Correlate sono effettuati dalla funzione Amministrazione e Finanza, con il supporto della funzione Internal Audit e della funzione Affari Societari, ogni qualvolta sia ritenuto necessario e comunque con frequenza almeno annuale.

3.6 Contestualmente alla Procedura, (e in occasione di ogni suo aggiornamento), la funzione Amministrazione e Finanza richiede ai soggetti controllanti, agli Amministratori e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche ed agli altri soggetti di cui all'art. 114, comma 5 del TUF che siano Parti Correlate della Società la compilazione delle dichiarazioni di cui all'Allegato I della presente Procedura.

4. ITER DI APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

FASE ISTRUTTORIA

4.1 La Società è dotata di apposite procedure gestionali, volte a consentire la preventiva individuazione delle OPC prima che queste siano decise e/o realizzate da ciascun Responsabile dell'Operazione.

4.2 Prima di dare avvio a una determinata Operazione, e non appena possibile in ragione delle sue caratteristiche e delle informazioni minime disponibili, il Responsabile dell'Operazione, previo confronto con la Funzione Internal Audit e la Funzione Amministrazione e Finanza, verifica se, sulla base delle risultanze della Banca Dati di cui al precedente articolo 3, la controparte risulti essere una Parte Correlata e, se l'Operazione sia di Importo Esiguo.

4.3 Qualora, ad esito della verifica di cui al precedente articolo, l'Operazione risulti coinvolgere una Parte Correlata e non rientri tra le Operazioni di Importo Esiguo, il Responsabile dell'Operazione si astiene dall'approvazione della medesima ed è tenuto a comunicare tempestivamente – e comunque in tempo utile a consentire alle altre funzioni coinvolte della Società di ottemperare alle disposizioni della presente Procedura – alla funzione Amministrazione e Finanza, le informazioni relative all'Operazione in esame. L'informativa contiene, nei limiti dei dati e degli elementi disponibili alla data in cui viene effettuata, le parti, la natura, i termini e le condizioni dell'Operazione.

4.4 La Funzione Amministrazione e Finanza verifica, eventualmente con il supporto della funzione Internal Audit e della funzione competente per l'operazione e/o del Responsabile dell'Operazione:

- (i) se l'Operazione rientri in uno dei casi di esenzione di cui al successivo art. 10, diversi dalle Operazioni di Importo Esiguo, informandone, in caso di riscontro positivo, la funzione competente per l'Operazione;
- (ii) se l'Operazione debba essere conclusa in attuazione di una delibera-quadro adottata ai sensi del successivo art. 8;
- (iii) se l'Operazione rientri fra le Operazioni di Minore Rilevanza o di Maggiore Rilevanza;
- (iv) l'evidenziazione degli elementi indicati il vantaggio per la Società.

Nel caso in cui la natura dell'Operazione ai fini dell'applicazione del successivo art. 10 risulti controversa, la valutazione è rimessa al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

4.5 Qualora, sulla base delle risultanze della verifica effettuata dalla Funzione Amministrazione e Finanza ai sensi del presente articolo, si tratti di Operazione con Parte Correlata non esentata ai sensi del successivo art. 10, la medesima funzione sottopone tempestivamente l'Operazione all'esame del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, unitamente ad un report contenente tutte le informazioni ad essa inerenti necessarie e/o utili ai fini della valutazione del Comitato medesimo specificando se si tratti, a giudizio della Funzione Amministrazione e Finanza sulla base degli elementi evidenziati, di Operazione di Minore o di Maggiore Rilevanza.

4.6 Il predetto report comprende:

- un documento di sintesi contenente la descrizione dell'Operazione, ivi comprese le modalità, i termini, le specifiche condizioni, l'individuazione della Parte Correlata coinvolta, nonché la natura della correlazione e la portata degli interessi delle parti nell'Operazione;
- la illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'Operazione;

- le motivazioni sottostanti l’operazione e gli eventuali rischi connessi;
- le modalità di determinazione del corrispettivo e le valutazioni sulla congruità dello stesso rispetto ai valori di mercato di operazioni similari, motivandone eventuali scostamenti e fornendo oggettivi elementi di riscontro;
- le eventuali perizie o pareri di esperti indipendenti e/o consulenti esterni;
- precise indicazioni delle variazioni dell’ammontare dei compensi dei componenti dell’organo di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dirigenti della Società in conseguenza dell’operazione;
- un’informativa relativa agli strumenti finanziari e agli interessi in operazioni straordinarie della Società, dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dei dirigenti della Società nell’ipotesi di coinvolgimento dei suddetti soggetti nell’Operazione;
- l’evidenziazione di eventuali criticità, anche dal punto legale e/o fiscale,

e deve essere contestualmente inviata, con analoghe modalità, anche all’organo competente a deliberare o a formulare la proposta di delibera all’Assemblea in ordine alla specifica OPC.

4.7 La funzione interessata dovrà tenere evidenza dei predetti flussi informativi. Di seguito un modello standard di report in Allegato E.

4.8 Il Comitato OPC, qualora lo ritenga necessario, può chiedere ulteriori informazioni e farsi assistere, come detto, da uno o più esperti indipendenti ovvero dagli esperti nominati dalla Società chiedendo, in tale ultimo caso, l’adeguamento del relativo incarico professionale.

4.9 I componenti del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate sono tenuti a dichiarare tempestivamente la sussistenza di eventuali rapporti di correlazione relativi alla specifica Operazione con Parti Correlate, al fine di consentire l’applicazione dei presidi sostitutivi equivalenti di cui al successivo art. 6.

PROCEDURE DELIBERATIVE

Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate

4.10 Nell’ambito dell’iter di approvazione di una OPC, un ruolo fondamentale viene svolto dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

4.11 Il Comitato è istituito dal Consiglio di Amministrazione e costituito da tre amministratori non esecutivi e non correlati, in maggioranza indipendenti.

4.12 In caso di impossibilità di funzionamento del Comitato per mancanza degli amministratori indipendenti non correlati necessari, le relative funzioni saranno attribuite, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, al Collegio sindacale o ad un esperto indipendente nominato dal Consiglio medesimo.

4.13 Il Comitato OPC dispone di un proprio regolamento interno che prevede:

- le modalità di funzionamento;
- l’iter finalizzato ad esprimere i pareri di volta in volta richiesti;
- la possibilità che alle riunioni del Comitato partecipino i componenti del Collegio Sindacale e consulenti della Società;

- la possibilità di nominare, con oneri a carico della Società, uno o più esperti indipendenti ogni qualvolta, nel corso della valutazione di una Operazione con Parte Correlata, lo ritenga necessario, ovvero nel caso in cui sia chiamato a verificare la congruità del corrispettivo dell'operazione esaminata rispetto ai valori di mercato applicabili alla specifica operazione in esame (il Comitato potrà anche avvalersi degli esperti nominati dalla Società chiedendo un adeguamento del relativo incarico professionale);
- l'identificazione dei criteri di valutazione dell'indipendenza del predetto esperto ai sensi di quanto indicato nell'Allegato 4, punto 2.4 del Regolamento.

Operazioni di Minore Rilevanza

4.14 In caso di Operazione di Minore Rilevanza, prima dell'approvazione dell'Operazione da parte dell'organo competente, il Comitato esprime un motivato parere non vincolante sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione con Parte Correlata nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

4.15 Qualora il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate lo ritenga necessario od opportuno, potrà avvalersi, al fine del rilascio del parere non vincolante, della consulenza di uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Nella scelta di tali esperti, il Comitato ricorrerà a soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui valuta l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse. I costi e le spese relativi ai servizi di consulenza prestati dagli esperti saranno sostenuti dalla Società fino a un importo massimo non superiore a Euro 30.000 fatta salva la possibilità di superare tale importo massimo di intesa con il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

4.16 Al Comitato e all'organo competente a deliberare sull'Operazione di Minore Rilevanza devono essere fornite almeno sette giorni prima rispettivamente, dell'espressione del parere di cui al punto che precede e dell'approvazione dell'operazione, le informazioni di cui al punto 4.1. e seguenti sull'Operazione in questione, fermo restando che in casi di urgenza le informazioni potranno essere fornite anche con un anticipo inferiore con il consenso del Comitato o dell'organo competente a deliberare. Qualora, nelle informazioni fornite all'organo competente a deliberare e al Comitato chiamato ad esprimere il parere, venga dichiarato che le Condizioni dell'Operazione di Minore Rilevanza sono equivalenti a quelle di Mercato o Standard, la documentazione predisposta deve contenere oggettivi elementi di riscontro.

4.17 Ove applicabile, i verbali delle deliberazioni di approvazione dell'Operazione di Minore Rilevanza devono recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione stessa, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

4.18 In relazione alle Operazioni di Minore Rilevanza di competenza dell'Assemblea o che dovessero essere da questa autorizzate, ai sensi dell'art. 2364, primo comma, n. 5, codice civile, per la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea, troveranno applicazione *mutatis mutandis* le disposizioni dei precedenti commi.

4.19 Successivamente alla deliberazione o decisione, secondo i casi, assunta dall'organo competente in ordine all'Operazione, la Funzione Amministrazione e Finanza comunica senza indugio l'esito di tale deliberazione al Responsabile dell'Operazione.

Fase Esecutiva dell'OPC.

4.20 Fermi restando gli obblighi di informativa di cui agli artt. 5, comma 8, e 6 del Regolamento Consob:

- (i) gli organi delegati, sulla base delle informazioni ricevute ai sensi del successivo art. 9.1, forniscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza almeno trimestrale, un'informativa sull'esecuzione delle Operazioni di Minore Rilevanza;
- (ii) fermo quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014 e dall'articolo 14 TUF, la Società, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (“**Regolamento Emittenti**”), un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al predetto documento o sul sito internet della Società. Qualora il parere del Comitato sia condizionato all'accoglimento di determinati, specifici rilievi, la pubblicazione del suddetto documento non sarà necessaria nell'ipotesi in cui i rilievi siano stati recepiti dall'organo competente a deliberare l'Operazione.

Operazioni di Maggiore Rilevanza

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 9 della Procedura, Openjobmetis, in quanto società di minori dimensioni (vedi Allegato B), si avvale della facoltà, di cui all'art. 10, comma 1, del Regolamento, di applicare anche alle Operazioni di Maggiore Rilevanza procedure conformi all'art. 4 della Procedura, anche in relazione all'istruttoria e alla conseguente approvazione.

Nell'ipotesi di Operazioni di Maggiore Rilevanza di competenza assembleare, la proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea può essere approvata dal Consiglio di Amministrazione anche in presenza di un parere negativo del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate. In tal caso, fermo il rispetto delle maggioranze di legge e di statuto, nonché delle disposizioni vigenti in materia di conflitto di interessi, il compimento dell'Operazione di Maggiore Rilevanza è impedito solo qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti esprima voto contrario all'Operazione e i Soci Non Correlati presenti in assemblea rappresentino una percentuale pari almeno al 10% del capitale sociale con diritto di voto.

5. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE IN CASO DI URGENZA

La Società potrà valutare in proseguo la possibilità di far deliberare una OPC in via d'urgenza conformemente a quanto previsto dall'art. 11, comma 5 e dall'art. 13, comma 6 del Regolamento previa modifiche statutaria al momento non adottata.

6. PRESIDI EQUIVALENTI

6.1 Ai fini di quanto previsto negli artt. 4 e 7 della presente Procedura, nel caso in cui uno o più membri del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate risultino controparte o Parti Correlate

della controparte di una determinata Operazione devono essere adottati, nell'ordine, i seguenti presidi equivalenti:

- (i) nel caso in cui si trovi nella predetta situazione di correlazione uno dei componenti del Comitato, il parere di cui agli artt. 4.14 e 7 della presente Procedura è rilasciato all'unanimità dai rimanenti due Amministratori Indipendenti non Correlati componenti del Comitato;
- (ii) nel caso in cui non vi siano due Amministratori Indipendenti non Correlati componenti del Comitato, il parere di cui agli artt. 4.14 e 7 della presente Procedura è rilasciato dal Collegio Sindacale al quale si applicano, in quanto compatibili, le medesime disposizioni previste per il Comitato dalla Procedura.

6.2 Nel caso di cui all'art. 6.1 (ii) che precede, i membri del Collegio Sindacale che abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione, sono tenuti a darne notizia agli altri sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

6.3. Resta inteso che nell'ipotesi di parere negativo rilasciato dai soggetti di cui ai punti (i) e (ii), si dovrà procedere alla pubblicazione del documento informativo e del predetto parere ai sensi dell'articolo 9 della Procedura.

7. OPERAZIONI COMPIUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE

7.1 Nel caso in cui un'Operazione realizzata da Società Controllate, sia sottoposta – per legge o in virtù dei processi decisionali interni o del sistema delle deleghe conferite – al preventivo esame o alla preventiva approvazione del Consiglio di Amministrazione della Società, di suoi organi delegati o Dirigenti con Responsabilità Strategiche, si applica quanto previsto al precedente art. 6 della presente Procedura.

7.2 Per “esame” si intende non già la mera ricezione di informazioni sull'Operazione compiuta dalla Società Controllata (ad esempio, con finalità di controllo o allo scopo di redazione dei documenti contabili societari) bensì una valutazione dell'Operazione che possa condurre a un intervento (ad esempio, sotto forma di parere, anche non vincolante) in grado di incidere sul processo di approvazione dell'operazione da parte della Società Controllata”.

8. DELIBERE-QUADRO

8.1 La Società può adottare delibere-quadro relative a serie di Operazioni omogenee compiute dalla Società, anche per il tramite delle sue Controllate, con determinate Parti Correlate o categorie di Parti Correlate della Società.

8.2 Le delibere-quadro dovranno avere efficacia non superiore a un anno e dovranno indicare, con sufficiente determinatezza, le Operazioni oggetto delle stesse, il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da compiere nel periodo di riferimento, e la motivazione delle condizioni previste in relazione a tali Operazioni.

8.3 Con riferimento alle delibere-quadro trovano applicazione, *mutatis mutandis*, le disposizioni di cui al precedente art. 4.10 e seguenti (Procedure Deliberative) a seconda del prevedibile ammontare massimo delle Operazioni omogenee oggetto della specifica delibera-quadro,

cumulativamente considerate. Alle singole Operazioni concluse in attuazione di una delibera-quadro non si applicano le disposizioni di cui all'art. 4.10 e seguenti (Procedure Deliberative).

8.4 L'esecuzione di ciascuna delibera-quadro dovrà essere comunicata dalla funzione competente per l'Operazione agli organi delegati della Società che ne informeranno il Consiglio di Amministrazione con cadenza almeno trimestrale.

8.5. In occasione dell'approvazione di una delibera-quadro, la Società pubblica un documento informativo ai sensi dell'art. 9 della Procedura, qualora il prevedibile ammontare massimo delle OPC oggetto della medesima delibera-quadro superi le soglie di rilevanza indicate nell'Allegato B.

9. INFORMATIVA

9.1 In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, effettuate anche da parte di Società Controllate, la Funzione Amministrazione e Finanza, con il supporto della funzione competente per l'Operazione, dovrà predisporre, ai sensi dell'articolo 114, quinto comma, del TUF e all'art. 5 del Regolamento Consob OPC, un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento medesimo.

9.2 Fermo quanto previsto dall'articolo 114, primo comma, TUF, il documento informativo di cui al punto precedente è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale della Società e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, entro sette giorni dalla data di approvazione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza da parte dell'organo competente a deliberare ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia sottoscritto in base alla disciplina applicabile. Nei casi in cui l'Operazione di Maggiore Rilevanza rientri nella competenza dell'Assemblea o debba essere da questa autorizzata, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico, con le medesime modalità di cui sopra, entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'Assemblea.

9.3 Qualora la Società e/o le Società Controllate, nel corso dell'esercizio sociale, concludano con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società e/o alle Società Controllate, Operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino le soglie di rilevanza indicate nell'Allegato B della Procedura, ove cumulativamente considerate, la funzione Amministrazione e Finanza, con il supporto della funzione competente per l'Operazione, dovrà predisporre un documento informativo di cui all'articolo 9.2 della Procedura. In tali ipotesi, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dalla data di approvazione dell'Operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza. Il documento informativo contiene in tal caso le informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le Operazioni considerate ai fini del cumulo. Qualora le Operazioni che determinano, su base cumulata, il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da Società Controllate, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui la Società ha avuto notizia dell'approvazione dell'Operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza.

9.4 Ai sensi dell'articolo 114, secondo comma, e dell'art. 5, comma 4, del Regolamento, la Società

impartisce disposizioni occorrenti affinché le Società Controllate forniscano le informazioni necessarie alla predisposizione del documento informativo di cui al punto precedente. Le Società Controllate dovranno trasmettere tempestivamente tali informazioni.

9.5 Ai fini dell'applicazione del presente art. 9.2, la funzione Amministrazione e Finanza monitora le Operazioni effettuate da Openjobmetis e dalle Società Controllate.

9.6 Nei termini previsti dagli articoli 9.3 e 9.4 la Società mette a disposizione del pubblico, in allegato al documento informativo o sul proprio sito internet, gli eventuali pareri di Amministratori o consiglieri Indipendenti e di esperti indipendenti, ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del Regolamento Consob OPC.

9.7 Qualora, in relazione ad un'OPC di Maggiore Rilevanza la Società predisponga un documento informativo ai sensi degli artt. 70, commi 4 e 5, e 71 del Regolamento Emittenti, essa può pubblicare un solo documento che contenga le informazioni richieste dall'Allegato 4 del Regolamento Consob OPC, e dai medesimi artt. 70 e 71. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili. La Società nel caso decida di pubblicare le informazioni richieste in due documenti separati può includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.

9.8 Nell'ipotesi di OPC di competenza assembleare, qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al documento informativo pubblicato ai sensi delle disposizioni precedenti, la Società, entro il ventunesimo giorno prima dell'Assemblea, mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, una nuova versione del documento. La Società può includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.

9.9 Ai sensi dell'art. 5, comma 6, del Regolamento, la Società, contestualmente alla diffusione al pubblico, trasmette alla Consob i documenti e i pareri di cui ai punti precedenti del presente articolo mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo 65-septies, terzo comma, del Regolamento Emittenti.

9.10 La Società, ai sensi dell'art. 5, ottavo comma, Regolamento Consob OPC, fornisce nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale le informazioni:

- a) sulle singole OPC di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- b) sulle altre eventuali singole Operazioni con Parti Correlate, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
- c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

9.11 Ai fini del punto precedente, l'informazione sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza può essere inclusa mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati ai sensi degli articoli 9.2, 9.4, 9.8 della Procedura, riportando gli eventuali aggiornamenti significativi.

9.12 Qualora un'Operazione con Parti Correlate sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 114, primo comma, TUF, nel comunicato da diffondere al pubblico sono incluse, in aggiunta alle informazioni da pubblicare ai sensi della predetta disposizione, le seguenti informazioni

di cui all'articolo 6 del Regolamento Consob OPC:

- a) l'indicazione che la controparte dell'OPC è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- b) la denominazione o il nominativo della controparte dell'OPC;
- c) se l'OPC supera o meno le soglie di rilevanza di cui all'Allegato B della Procedura, e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi del presente articolo;
- d) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'OPC e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dagli artt. 13 e 14 Regolamento Consob OPC (che regolano i casi e le facoltà di esclusione dall'applicazione delle procedure e le ipotesi di direzione e coordinamento di società);
- e) l'eventuale approvazione dell'Operazione nonostante l'avviso contrario degli Amministratori Indipendenti.

10. OPERAZIONI ESENTI

10.1 Fermo restando, ove applicabili, gli obblighi di informativa di cui all'articolo 5, ottavo comma, Regolamento Consob OPC, le disposizioni della presente Procedura non si applicano alle seguenti Operazioni:

- (a) Operazioni di Importo Esiguo;
- (b) deliberazioni assembleari di cui all'art. 2389, primo comma, cod. civ. relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo (ove istituito) della Società, né alle deliberazioni in materia di remunerazione di amministratori investiti di particolari cariche che rientrino nell'importo predeterminato dall'Assemblea ai sensi dell'art.2389, terzo comma, cod. civ.;
- (c) deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai componenti del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2402 cod. civ.;
- (d) deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, diverse da quelle di cui alla lettera (b), nonché dei dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che siano osservati i requisiti di cui all'art. 13, terzo comma , lett. b), del Regolamento;
- (e) Operazioni relative ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e le relative operazioni esecutive;
- (f) Operazioni Ordinarie concluse a Condizioni equivalenti a quelle di Mercato;
- (g) Operazioni con o tra Società Controllate, anche congiuntamente, dalla Società nonché Operazioni con Società Collegate alla Società, qualora nelle Società Controllate o Collegate controparti dell'Operazione non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate alla Società.

10.2 Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 della Procedura, le disposizioni della Procedura non si applicano alle Operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di vigilanza e, per quanto concerne le Società Controllate, alle operazioni da realizzare sulla base di disposizione emanate da Openjobmetis per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità

di vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo.

10.3 Le ipotesi di esenzione previste nel presente articolo trovano applicazione, *mutatis mutandis*, anche alle Operazioni compiute da Società Controllate di cui al precedente art. 7. Per quanto concerne specificamente l'esenzione per le Operazioni Ordinarie di cui al precedente art. 10.1, lett. f), al fine della valutazione del carattere ordinario dell'Operazione rileva l'attività svolta dalla Società Controllata, eccetto laddove tale società Controllata sia una società veicolo costituita allo scopo di compiere tale Operazione, nel qual caso la verifica dell'ordinarietà deve essere compiuta anche con riguardo ad almeno una tra le attività svolte dal Gruppo Openjobmetis.

11. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

11.1 Ai fini dell'adempimento degli obblighi di informativa e del coordinamento con le procedure amministrative e contabili di cui all'art. 154-bis del TUF, le funzioni della Società e delle Società Controllate responsabili dell'Operazione devono informare senza indugio la funzione Amministrazione e Finanza circa le Operazioni con Parti Correlate poste in essere.

11.2 Le Procedure e le relative modifiche sono pubblicate senza indugio nel sito internet della Società, fermo l'obbligo di pubblicità, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione, ai sensi dell'articolo 2391-bis del codice civile.

Allegato A

(... *OMISSIS*...)

Allegato B

Tabella parametri quantitativi

Calcoli effettuati con riferimento ai dati del bilancio al 31 dicembre 2017

Determinazione requisiti dimensionali

L'art. 3.1, lettera f) Regolamento Consob OPC definisce quali "società di minori dimensioni" le società per le quali né l'attivo dello stato patrimoniale né i ricavi, come risultanti dall'ultimo bilancio consolidato approvato, superino i 500 milioni di euro. Le società di minori dimensioni non possono più qualificarsi tali nel caso in cui per due esercizi consecutivi non soddisfino congiuntamente i predetti requisiti.

Dati Openjobmetis (Bilancio di esercizio 2017, ultimo bilancio approvato)

Attivo dello stato patrimoniale (k€)	214.141 (vs. 198.952 – esercizio 2016)
Ricavi (k€)	583.897 (vs. 460.952 - esercizio 2016)

Determinazione soglie di valore per l'identificazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza

L'art. 4.1., lettera a) del Regolamento Consob OPC prevede che il Consiglio di Amministrazione debba adottare procedure che, tra l'altro, identifichino le Operazioni di Maggiore Rilevanza, includendo almeno quelle che superino le soglie previste dall'allegato 3 del Regolamento medesimo.

Allegato 3), punto 1.1., lettera a) – Indice di rilevanza del Controvalore	
Rapporto tra controvalore operazione e capitalizzazione alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto alla data di redazione del presente allegato (superiore al patrimonio netto)	
Soglia	5 %
Capitalizzazione al 31.12.2017	176.611 prezzo azione € 12,88
Soglia controvalore (k€)	8.831
Allegato 3), punto 1.1., lettera b) – Indice di rilevanza dell'attivo	
Rapporto tra totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e totale attivo della Società	
Soglia	5 %
Totale attivo al 31.12.2017	214.141
Soglia controvalore (k€)	10.707
Allegato 3), punto 1.1., lettera c) – Indice di rilevanza delle passività	
Rapporto tra totale passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Società	
Soglia	5 %
Totale attivo società 31.12.2017	214.141
Soglia controvalore (k€)	10.707

Allegato C
OPERAZIONI DI MAGGIOR RILEVANZA
IDENTIFICATE SULLA BASE DEL CRITERIO QUALITATIVO

(...OMISSIS...)

Allegato D
TIPOLOGIE DI OPERAZIONI ORDINARIE

(... *OMISSIS*...)

Allegato E

(Carta intestata della Società)

(... OMISSIS....)

Allegato I

Schema di comunicazione per il censimento delle Parti Correlate

Mod. A

PERSONE FISICHE

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _____
Codice Fiscale _____ e P. IVA _____
nato a _____ il _____ residente in (indirizzo – n. civico) _____
_____ (Località – CAP – Provincia) _____, nella
sua qualità di:

- Titolare diretto/indiretto di una partecipazione in Openjobmetis S.p.A. Agenzia per il Lavoro (la “**Società**”) tale da poter esercitare il controllo sulla medesima;
- Titolare diretto/indiretto di una partecipazione nella Società tale da poter esercitare il controllo sulla medesima congiuntamente con altri soggetti;
- Titolare diretto/indiretto di una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un'influenza notevole sulla medesima;
- Amministratore della Società;
- Sindaco effettivo della Società;
- Dirigente con responsabilità strategiche della Società,

con la presente, ai fini della normativa in vigore in tema di operazioni con Parti Correlate, così come definite nel "Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate" adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato ed integrato (il "**Regolamento per Operazioni con Parti Correlate**") ed ai sensi della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate adottata dalla Società (la “**Procedura**”)

DICHIARA

(barrare la voce che interessa)

- che ai fini del Regolamento e della Procedura devono considerarsi suoi stretti familiari i seguenti:

Nome e Cognome	Dati anagrafici (Luogo e Data di Nascita)	C.F.	P. IVA	Grado di parentela

ovvero di non avere rapporti rilevanti con stretti familiari – secondo le definizioni del Regolamento e della Procedura;

che, tra gli stretti familiari eventualmente sopra indicati, i seguenti (direttamente o indirettamente) controllano, controllano congiuntamente, esercitano un’influenza notevole, ovvero detengono comunque una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto delle sotto elencate società/enti:

Nome e Cognome	Società / ente	C.F. e P. IVA Società/Ente	Sede Legale	Natura del rapporto

di non esercitare su alcuna società o ente il controllo, il controllo congiunto o una influenza notevole, né di detenere in società o enti una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto, ovvero

personalmente (direttamente o indirettamente) di controllare, controllare congiuntamente, esercitare un’influenza notevole, ovvero detenere una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto delle sotto elencate società/enti:

Società / Ente	C.F. e P. IVA	Sede Legale	Natura del rapporto

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a Openjobmetis ogni futura variazione/integrazione alle informazioni qui fornite.

Il sottoscritto autorizza Openjobmetis al trattamento dei dati e delle informazioni contenute nella presente e nei relativi allegati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

Data

Firma

* * * * *

Schema di comunicazione per il censimento delle Parti Correlate**Mod. B****PERSONE GIURIDICHE**

(Ragione Sociale) _____ con sede legale in _____, Codice Fiscale/P.IVA _____, in persona di _____ nato a _____ il _____ nella sua qualità di:

Titolare diretto/indiretto di una partecipazione in Openjobmetis S.p.A. Agenzia per il Lavoro (la “**Società**”) tale da poter esercitare il controllo sulla medesima;

Titolare diretto/indiretto di una partecipazione nella Società tale da poter esercitare il controllo sulla medesima congiuntamente con altri soggetti;

Titolare diretto/indiretto di una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un'influenza notevole sulla medesima;

con la presente, ai fini della normativa in vigore in tema di operazioni con Parti Correlate, così come definite nel "Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate" adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato ed integrato (il "**Regolamento per Operazioni con Parti Correlate**") ed ai sensi della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate adottata dalla Società (la “**Procedura**”)

DICHIARA

(barrare la voce che interessa)

di essere controllata da: _____

direttamente

indirettamente attraverso le seguenti entità:

Società / ente	C.F. e P. IVA	Sede Legale	Natura del rapporto

di controllare / controllare congiuntamente (direttamente o indirettamente) le seguenti società / entità:

Società / ente	C.F. e P. IVA	Sede Legale	Natura del rapporto

che i suoi dirigenti con responsabilità strategiche, ivi inclusi gli amministratori e i sindaci effettivi, sono:

Nome e Cognome	Dati anagrafici (Luogo e Data di Nascita)	C.F.	P. IVA

che gli stretti familiari dei membri dei propri organi di amministrazione e di controllo nonché dei propri dirigenti con responsabilità strategiche sono:

Nome e Cognome	Dati anagrafici (Luogo e Data di Nascita)	C.F.	P. IVA	Soggetto con il quale sussiste la parentela	Grado di Parentela

che dei membri dei propri organi di amministrazione e controllo ovvero dei propri dirigenti con responsabilità strategiche e i loro stretti familiari, i seguenti, direttamente o indirettamente, controllano / controllano congiuntamente / esercitano un'influenza notevole, ovvero detengono una

quota significativa dei diritti di voto, comunque non inferiore al 20%, delle sotto elencate società / entità:

Nome e Cognome	Società /Entità	C.F. e P.IVA della Società/Ente	Sede Legale	Tipo di controllo (controllo/influenza notevole/quota significativa)	Tipo di partecipazione (Es.: diretta, indiretta)

di non esercitare il controllo, il controllo congiunto, una influenza notevole, ovvero di non detenere una quota significativa di diritti di voto su alcuna società o ente.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a Openjobmetis ogni futura variazione/integrazione alle informazioni qui fornite.

Il sottoscritto autorizza Openjobmetis al trattamento dei dati e delle informazioni contenute nella presente e nei relativi allegati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

Data

Firma

* * * * *

Definizioni rilevanti ai fini della presente dichiarazione

Dirigenti con responsabilità strategiche

I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa.

Stretti familiari

Si considerano stretti familiari di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società.

Essi possono includere:

- (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente;
- (b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

Controllo e controllo congiunto

Il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività.

Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;
- (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;
- (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

Il controllo congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica.

Influenza notevole

L'influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole.

L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- (d) l'interscambio di personale dirigente;
- (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.